

STATUTO

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA PAPA PAOLO VI
20

Numero REA: PA - 422110

Codice fiscale: 06876720829

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE TIPO A DENOMINATA "INSIEME	
	SI PUO' società cooperativa sociale" -----	ALLEGATO "A" ai nn. 91916 / 17745
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----	
	Articolo 1 (Costituzione-denominazione-sede) -----	
	E' costituita con sede nel Comune di Corleone la società coo-	
	perativa denominata "INSIEME SI PUO' società cooperativa so-	
	ciale". -----	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-	
	re ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrati-	
	vi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire l'indi-	
	rizzo nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece,	
	ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il tra-	
	sferimento della Sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
	cato. -----	
	Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei Soci e dei	
	componenti gli Organi Sociali, per tutti i rapporti con la So-	
	cietà, sono quelli comunicati alla Società con qualsiasi mezzo	
	idoneo a dare certezza dell'avvenuta ricezione da parte della	
	stessa Società e risultanti dal Registro delle Imprese; è one-	
	re del Socio e dei componenti gli Organi Sociali comunicare	
	con lo stesso mezzo anche il cambiamento del proprio domicilio	
	e/o dell'indirizzo di posta elettronica. -----	
	In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente si	
	fa riferimento alla residenza anagrafica. -----	
	Articolo 2 (Durata) -----	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080	
	(duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera della	
	Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO -----	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico) -----	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lettera A) del-	
	la legge n. 381/91.La Cooperativa si ispira ai principi che	
	sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rappor-	
	to a essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle re-	
	sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il le-	
	game con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
	le istituzioni pubbliche. -----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese e imprese sociali e organismi del Terzo Set-	
	tore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in	
	special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei	

	soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. -----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-	
	vorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 (tre) aprile 2001 (due-	
	milauno) n. 142. -----	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività. -----	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento dev'essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni. -----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi. -----	

	La Cooperativa può aderire, previa delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, a una delle associazioni cooperative di rap-	
	presentanza presenti sul territorio nazionale. -----	
	Articolo 4 (Oggetto sociale) -----	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società così come de-	
	finita all'articolo precedente nonché i requisiti e gli inte-	
	ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	come oggetto: -----	
	1) assistenza sociale e socio-sanitaria; -----	
	2) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domici-	
	liari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee diffi-	
	coltà; -----	
	3) contribuire, tramite una comunità alloggio, ad affrontare	
	le problematiche di persone adulte in difficoltà che, per si-	
	tuazione sociale e familiare o per comportamenti già attuati,	
	necessitano di una azione di sostegno ispirata ai valori cri-	
	stiani con facoltà di collaborare con i servizi sociali degli	
	Enti Locali; -----	
	4) apertura e gestione di strutture per minori che erogano in-	
	terventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostit-	
	tutivi della famiglia e, in particolare: a) comunità familia-	
	re; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza;	
	d) comunità alloggio; e) gruppi appartamento per adolescenti e	
	giovani; f) centri socio-educativo-diurno; g) Case Famiglia;	
	favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di	

	prevenzione al disagio giovanile; tutelare i diritti e gli in-	
	teressi delle persone diversamente abili; -----	
	5) favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di	
	handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel	
	contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di appo-	
	site strutture e centri riabilitativi (ippoterapia ed ergote-	
	rapia); -----	
	6) apertura e gestione di apposite strutture per disabili e,	
	in particolare: a) comunità alloggio/gruppi appartamento; b)	
	comunità socio-riabilitativa; c) residenze protette; d) centri	
	diurni socio-educativi e/o riabilitativi; e) comunità di tipo	
	familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età	
	avanzata "Dopo di noi"; -----	
	7) apertura e gestione di apposite strutture per anziani auto-	
	sufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di re-	
	ciproca solidarietà e, in particolare: a) comunità Alloggio-	
	Gruppi Appartamento; b) case alloggio; c) case di riposo; d)	
	residenze protette; e) centri diurni; -----	
	8) apertura e gestione di apposite strutture per adulti con	
	problematiche sociali e, in particolare a) comunità allog-	
	gio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a cari-	
	co; b) alloggi sociali per adulti in difficoltà; c) centri di	
	pronta accoglienza per adulti; d) centri di accoglienza per	
	detenuti ed ex detenuti; e) case rifugio per donne, anche con	
	figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fi-	

	ne di sfruttamento sessuale; -----	
	9) promuovere e realizzare assistenza e integrazione a migran-	
	ti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso	
	l'apertura e la gestione di apposite strutture di accoglienza;	
	10) promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazio-	
	ne e formazione a favore di migranti e richiedenti asilo; ---	
	11) organizzazione di attività di informazione, sensibilizza-	
	zione e formazione per aspiranti genitori adottivi e gestione	
	integrale delle procedure di adozione nazionale e internazio-	
	nale all'estero; -----	
	12) studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psi-	
	cologici, sanitari dell'istituto della adozione; -----	
	13) promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la	
	promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i	
	paesi in via di sviluppo nel contesto del volontariato e della	
	cooperazione internazionale; -----	
	14) realizzare la costituzione di centri di riferimento per la	
	alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigia-	
	ne e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo; rea-	
	lizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di svi-	
	luppo in collaborazione con Organizzazione Non Governative	
	(O.N.G.), associazioni e istituzioni locali, regionali e na-	
	zionali; -----	
	15) intervenire e inviare volontari e personale specializzato	
	nei paesi in via di sviluppo per solidarietà, fratellanza e	

	per gli copi prefissi dalla cooperativa; -----	
	16) organizzazione, promozione e gestione di progetti di coo-	
	perazione decentrata rivolti ai minori dei paesi in via di	
	sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla preven-	
	zione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale	
	all'interno della famiglia, anche mediante progetti di soste-	
	gno a distanza; -----	
	17) offrire opportunità di aggregazione, impegno e crescita	
	culturale; -----	
	18) programmare, produrre e gestire un'attività culturale,	
	editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, ---	
	nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e	
	fornire servizi culturali; organizzare seminari, mostre, con-	
	vegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e, a tal	
	fine, chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e spon-	
	sorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;	
	favorire incontri, seminari, tavole rotonde ai quali potranno	
	prendere parte anche i non soci; partecipare con contributi di	
	carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricrea-	
	tivo alla vita della comunità locale; -----	
	19) operare a favore delle realtà delle persone più emarginate	
	e delle loro famiglie, facendo accoglienza nelle diverse forme	
	che le esigenze richiederanno (dall'ospitalità diurna al soc-	
	corso nell'emergenza, dall'accoglienza temporanea all'affido	
	vero e proprio). -----	

	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finan-	
	ziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti le medesime compresa la costruzione e l'acquisto di ma-	
	gazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali. -----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi. -----	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative e integrative. -----	
	La Cooperativa potrà, altresì, assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale, con particolare ri-	
	guardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coopera-	
	tive sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	

	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	ti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti. -----	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. -----	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico. -----	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI -----	
	Articolo 5 (Soci cooperatori) -----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. -----	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente alla	
	attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio e al	

	suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. -----	
	A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionale	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-	
	pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni	
	caso, approvazione dello scopo mutualistico e adesione al me-	
	desimo; -----	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge; -----	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa. -----	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate. -----	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli ---	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che ----	
	esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa. -----	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci) -----	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice	
	Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presen-	
	te articolo. -----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei so-	
	ci cooperatori. -----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali. -----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione al momento dell'ammissione. -----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. -----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine. -----	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre quelle individuate dall'articolo 11	
	del presente statuto: -----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale; -----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione. -----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. -----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori. -----	

	Articolo 7 (Domanda di ammissione) -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica: -----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge; -----	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso; -----	
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; -----	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà,	
	inoltre, indicare nella domanda di ammissione: -----	
	a.1) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	

	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione: -----	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; -----	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. ----	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione: -----	
	a.3) l'impegno a usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa. -----	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. nonché lo	

	indirizzo di posta elettronica; -----	
	h) la delibera dell'Organo Sociale che ha autorizzato la do-	
	manda; -----	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. ---	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta. -----	
	La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) ---	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. -----	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione. ---	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestio-	
	ne o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo l'ammissione di nuo-	
	vi soci. -----	
	Articolo 8 (Obblighi dei soci) -----	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati: -----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione: -----	
	- del capitale sottoscritto; -----	
	- dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione; -----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. -----	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale o analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della	
	attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di la-	

	voro disponibile per la Cooperativa secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa. -----	
	In particolare, i soci volontari, oltre quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni. -----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. -----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa. -----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio) -----	
	La qualità di socio si perde: -----	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica; -----	
	- per recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica. -----	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-	
	ta aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale se-	

	condo il Codice della Crisi e dell'Insolvenza. -----	
	Articolo 10 (Recesso del socio) -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 C.C.) e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio: -----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti la quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento; -----	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa. -----	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in cooperativa. -----	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale. -----	
	La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i successi-	
	vi 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al socio me-	
	diante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di di-	

	niego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Col-	
	legio Arbitrale. -----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. -----	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati. -----	
	Articolo 11 (Esclusione) -----	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che: -----	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, -----	
	b) nel caso di socio lavoratore che abbia cessato, in via de-	
	finitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6	
	della Legge n. 142/2001; -----	
	c) nel caso di socio volontario che abbia cessato in via defi-	
	nitiva l'attività di volontariato ovvero nel caso di socio	
	fruitore che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei	

	servizi; -----	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico nonché dalle delibere adottate dagli Organi Sociali sal-	
	va la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al	
	socio un termine non superiore a 20 (venti) giorni per ade-	
	guarsi; -----	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, non adempia entro 20 (venti) giorni al versamento del va-	
	lore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo; -----	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa; -----	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo. -----	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento. -----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento. -----	

	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro. -----	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione. -----	
	Articolo 12 (Morte del socio) -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.-----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. -----	
	Articolo 13 (Rimborso della quota) -----	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del	
	Codice Civile. -----	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dello	

esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione
del socio. -----

Il pagamento dev'essere fatto entro 180 (centottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio. -----

Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

	le. -----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto. -----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto. -----	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI -----	
	Articolo 15 (Soci sovventori) -----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 (trentuno)	
	gennaio 1992 (millenovecentonovantadue) n. 59. -----	
	Articolo 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto de-	
	naro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili. -----	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero 1, lettera b) del presente statuto. -----	
	Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) ----	

	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-	
	strazione. -----	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	
	so deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-	
	glio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito	
	e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----	
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione) -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori dev'esse-	
	re effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei	
	soci cooperatori. -----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione. -----	
	Articolo 19 (Diritti dei soci sovventori) -----	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a	
	2 (due) punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori; -----	

	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai	
	soci cooperatori; -----	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere 1/3	
	(un terzo) dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (un) voto fino a 1.500,00 (millecinquecento) Euro di capi-	
	tale sottoscritto; -----	
	- 2 (due) voti oltre (millecinquecento) Euro e fino a 3.500,00	
	(tremilacinquecento) Euro di capitale sottoscritto; -----	
	- 3 (tre) voti oltre 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro e fino	
	a 8.000,00 (ottomila) Euro di capitale sottoscritto; -----	
	- 4 (quattro) voti oltre 8.000,00 (ottomila) Euro di capitale	
	sottoscritto. -----	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati; -----	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3	

	(tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso. -----	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
	Articolo 20 (Elementi costitutivi) -----	
	Il patrimonio della società è costituito: -----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a Euro 250,00 (duecento-	
	cinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge; -----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale; -----	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci	
	deceduti; -----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; -----	
	4) dalla riserva straordinaria; -----	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge. -----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----	

	Articolo 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso. -----	
	Articolo 22 (Bilancio di esercizio) -----	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio dev'essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura e all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli: -----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge; -----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima; -----	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----	

	d) a eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e	
	alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gen-	
	naio 1992 n. 59; -----	
	e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. -----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori. -----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente. -----	
	Articolo 23 (Ristorni) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze della	
	attività mutualistica. -----	
	L'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sulla	
	erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 (tre) aprile	

	2001 (duemilauno) n. 142. -----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso	
	ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,	
	del Codice Civile e da predisporre a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione sulla base dei seguenti criteri considerati sin-	
	golarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna catego-	
	ria di soci cooperatori. -----	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----	
	- qualifica professionale, -----	
	- compensi erogati, -----	
	- tempo di permanenza in cooperativa, -----	
	- tipologia del rapporto di lavoro. -----	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio. -----	
	I ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori po-	
	tranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diret-	
	ta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posse-	
	duto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione. -----	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI -----	
	Articolo 24 (Organi sociali) -----	

	Sono organi della Cooperativa: -----	
	a) l'Assemblea dei soci; -----	
	b) il Consiglio di amministrazione; -----	
	c) l'Organo di Controllo se nominato. -----	
	Articolo 25 (Funzioni dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea: -----	
	a) approva il bilancio e destina gli utili; -----	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017; -----	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori; -----	
	d) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Ammini-	
	strazione e all'elezione del Presidente e del Vice Presidente;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del	
	Revisore Legale dei Conti; -----	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori e all'Organo di Controllo o del Revisore Legale	
	dei Conti se nominato; -----	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci; -----	
	h) provvede alle modifiche dello statuto; -----	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente Statuto; -----	

	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della Legge n.142/01 e gli eventuali rego-	
	lamenti interni; -----	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti l'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei	
	Conti se nominato; -----	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione; -----	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti sottopongano alla	
	sua approvazione. -----	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio. -----	
	Articolo 26 (Convocazione dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale ma può anche riu-	
	nirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia. -----	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite mail o	

	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai	
	soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima della	
	adunanza. -----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22. -----	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo e, comunque, non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richie-	
	sta scritta dall'Organo di Controllo, se nominato o da tanti	
	soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci. -----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, la	
	Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e i componenti l'Organo di Controllo, se	
	nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut-	
	tavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato. -----	
	Articolo 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. -----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28. -----	
	Articolo 28 (Voto e intervento) -----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte. -----	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in partico-	
	lare, a condizione che: -----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; -----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	

	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno; -----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore	
	o componente l'organo di controllo, se nominato, della Coope-	
	rativa. -----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. ---	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. -----	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il 3° (terzo)	
	grado o dagli affini entro il 2° (secondo) che collaborano	
	all'impresa. -----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	

	simi designato. -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della	
	alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito. -----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza re-	
	lativa per alzata di mano, per acclamazione o con altro siste-	
	ma legalmente deliberato dall'Assemblea. -----	
	Articolo 29 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio. -----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge. -----	
	Articolo 30 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'As-	
	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero. -----	
	Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Consiglio	
	di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vi-	
	cepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio persona	

	fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lu-	
	cro. -----	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci purché la maggioranza degli Amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo allo	
	ultimo esercizio della loro carica. -----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili. -----	
	Articolo 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, a eccezione della redazione del progetto di	
	bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché di quan-	
	to previsto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più	
	dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. -----	
	Almeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferire	

	agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue controllate. -----	
	Articolo 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei Consiglieri. -----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e i com-	
	ponenti l'Organo di Controllo se nominato ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione. -----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano. -----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. -----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	

munque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta s'intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse

	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-	
	to deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. -----	
	Articolo 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. -----	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina. -----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dev'essere convocata di	
	urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'Assemblea può	
	essere convocata da ogni socio. -----	
	Articolo 34 (Compensi agli Amministratori) -----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	

	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato. -----	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche. -----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato. -----	
	Articolo 35 (Rappresentanza) -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente. -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe a esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo. -----	
	Articolo 36 (Organo di Controllo e Revisione Legale) -----	

	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di Controllo o un Revisore Legale	
	dei Conti. -----	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta alla As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.	
	A esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409-bis C.C., è	
	affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se	
	non diversamente deliberato. -----	
	Si applica l'articolo 2477 C.C.. -----	
	TITOLO VII CONTROVERSIE -----	
	Articolo 37 (Clausola arbitrale) -----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/2003, nominati	
	con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero: -----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari; -----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti l'Organo di Controllo o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. -----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente l'Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata	
	dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma preceden-	
	te. -----	
	L'Arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione. -----	
	Articolo 38 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli Arbitri sono in numero di: -----	
	a) uno per le controversie di valore inferiore a Euro -----	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di Arbitrato osservati	
	i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di	
	Procedura Civile; -----	
	b) 3 (tre) per le altre controversie; -----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione. -----	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	

44 di 48

	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale. -----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda. -----	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	
	Articolo 39 (Scioglimento anticipato) -----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----	
	Articolo 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di Scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine: -----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; -----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; -----	
	- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 (trentuno)	
	gennaio 1992 (millenovecentonovantadue) n. 59. -----	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----	
	Articolo 41 (Regolamenti) -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. -----	
	Articolo 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa: -----	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	

	2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato; -----	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2	
	(due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di; -----	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ---	
	Articolo 43 Rinvio -----	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigen-	
	ti norme di legge sulle società cooperative sociali. -----	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice	
	Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	FIRMATO: SCARPINATO MARIALINA - GUGLIELMO LA FATA NOTAIO	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Palermo 15 aprile 2024